



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Il Giudice

letto il ricorso promosso da **LAMBERTUCCI DANILA** () ai sensi della legge 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento);
ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la ricorrente ha proposto un piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 della legge 3/2012;

letta la relazione particolareggiata redatta dal Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna, dott. Gian Luca Mattioli, conforme alle previsioni dell'art. 9, comma 3bis, l. 3/2012;

considerato che il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a), legge 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che la proposta soddisfa allo stato i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012; rilevato che il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato a tutti i creditori e che non sono pervenute contestazioni in ordine alla proposta di piano formulata dalla ricorrente;

rilevato che nelle more della convocazione delle parti ha comunicato all'OCC la presenza di un'ulteriore

, e che, quindi, tali somme siano da includere nella massa passiva;

che, in conseguenza di ciò, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfacimento dei creditori, come prevista *ab origine* nella proposta di piano (pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati; pagamento parziale in misura minima del 3,94% ai creditori chirografari), la ricorrente ha integrato la propria proposta aggiungendo quanto necessario per l'esecuzione anche con riferimento a tale credito; posto che come dichiarato nel ricorso, sulla retribuzione della ricorrente grava un pignoramento dei crediti presso terzi

; rilevato che l'art. 12^{ter} della L. n. 3/2012 prevede il divieto di iniziare esecuzioni e l'improcedibilità (equiparabile a una sospensione) delle esecuzioni in corso sin dalla data dell'omologazione del piano, ma che tale divieto non si attagli all'ipotesi di procedure esecutive già definite in ragione delle quali sia in essere un prelievo sugli emolumenti del debitore; dato atto che al momento della presentazione del ricorso era in atto la trattenuta sullo stipendio (*rectius*, sulla parte pignorabile dello stipendio) della ricorrente e versamento in favore

in esecuzione della procedura esecutiva speciale, la quale cesserà con il presente provvedimento in esecuzione del piano proposto dalla ricorrente;

rilevato che in data 7/10/2022, pendente la riserva assunta per decidere sull'omologa, il difensore della ricorrente ha comunicato che la ricorrente è stata licenziata nel giugno 2022 e di conseguenza, percepirà il t.f.r. maturato in costanza del rapporto di lavoro e ha lamentato che dall'importo complessivo maturato è stata già detratta una somma pari ad 1/5 in favore del creditore in forza dell'ordine di pagamento sussistente; la ricorrente ritiene che tale prelievo sia stato effettuato in violazione del principio della *par condicio creditorum* e ne ha domandato declaratoria di inefficacia;

ritenuto che il pagamento in favore non comporti alcuna violazione della *par condicio creditorum* e sia pienamente legittimo; infatti, come già scritto, da un lato, la procedura esecutiva instaurata risultava già conclusa alla data di presentazione del ricorso (tanto che con il decreto ex art. 12^{bis} L. n. 3/2012 non è stato, motivatamente, disposto il divieto di iniziare o proseguire le esecuzioni individuali), dall'altro, fino a quando non interviene il decreto di omologa i creditori anteriori hanno piena facoltà di iniziare o proseguire le azioni volte a tutelare i propri crediti che non compromettano la

fattibilità del piano e, solo a partire dall'omologa, si cristallizza la situazione debitoria del ricorrente;

rilevato che, dal tenore dell'istanza, non è dato comprendere senza margini di dubbio se la ricorrente sia stata licenziata dal datore di lavoro o se, piuttosto, abbia rassegnato dimissioni, atteso che dalla documentazione in atti la stessa risultava esser assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dunque, avere un'occupazione stabile;

ritenuto che, ai fini della decisione sull'omologa, le circostanze rappresentate nell'istanza relative alla cessazione del rapporto di lavoro (peraltro già nota in sede di udienza di comparizione del 28/9/2022 e non comunicata al Tribunale) non incidano negativamente sulla fattibilità del piano, ma che, invero, l'imminente erogazione del t.f.r. (nell'istanza depositata si dà atto che lo stesso sarà liquidato nel mese in corso) rende evidente che il piano sarà certamente eseguibile, con la conseguenza che la ricorrente potrebbe adempiere immediatamente, mettendo sin da subito a disposizione dei creditori le somme previste nel piano;

che le somme decurtate dal t.r.f. e percepite direttamente dal comportano la mera riduzione dell'ammontare del credito del e di conseguenza, restando invariata la proposta di piano, si determinerà un proporzionale incremento delle somme da ripartire in favore dei creditori inclusi nel piano e dunque superfluo l'ulteriore incremento proposto in udienza per "coprire" anche la cartella esattoriale successivamente notificata;

quanto alle modalità di esecuzione del piano, i pagamenti in favore dei creditori potranno essere effettuati, secondo la versione primigenia, in tre *tranches* così scandite: 1) € 1.000 al momento dell'omologa del piano; 2) una seconda *tranche* dopo dieci mesi dall'omologa; 3) l'ultima, dopo venti mesi dall'omologa, così recependo quanto indicato dal difensore della ricorrente nell'udienza di convocazione (e confluito nel relativo verbale) e in parziale modifica delle modalità di esecuzione stabilite nel ricorso; il tutto mediante (ai fini della seconda e terza *tranche* di pagamento) destinazione di € 100,00 mensili da parte della Lambertucci;

chiarito che, comunque, resta ferma la possibilità per la ricorrente di adempiere integralmente e immediatamente il piano proposto con il versamento dell'intero importo (€ 3.000,00) non appena avrà percepito il t.f.r.;

ritenuto che, alla luce delle descritte modalità di esecuzione, la nomina di un liquidatore risulti non necessaria poiché il medesimo risultato può essere conseguito assegnando l'incarico di

vigilare sulla corretta esecuzione dei pagamenti, secondo le modalità e i tempi stabiliti, al già nominato OCC;

ritenuto che l'OCC, in sede di udienza, ha dichiarato di accettare tale incarico per il corrispettivo simbolico di € 100,00 oltre iva e accessori di legge;

rilevato che, al fine di assicurare la corretta esecuzione del piano, la ricorrente si è impegnata a dare visibilità al gestore tempo per tempo del saldo disponibile sul proprio conto corrente nonché a fornire le contabili dei pagamenti una volta effettuati;

rilevato inoltre che le modalità di esecuzione sopra descritte comportino un risparmio dei costi a carico della procedura (nel ricorso, infatti, era stato preventivato un compenso di 500,00 € in favore del liquidatore) e che tali somme possano essere destinate alla massa creditoria, così incrementando - sia pure in misura ridotta - la percentuale di soddisfacimento;

ritenuto che ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore *ex art. 12bis*, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

considerato che il professionista incaricato della gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso *ex art. 13 l. 3/2012*;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale *ex art. 12bis*, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR *Privacy*;

visti gli artt. 7 e ss. della legge 3/2012 così come successivamente modificata;

P.Q.M.

1. omologa il piano del consumatore predisposto da **LAMBERTUCCI DANILA** (C.F. _____);
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano e integrate in sede di udienza di comparizione ovvero con tempistica più favorevole ai creditori in ragione delle sopravvenute disponibilità;
3. dichiara l'inefficacia del pignoramento eseguito nei confronti della ricorrente dal _____, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento;
4. attribuisce al professionista incaricato come O.C.C. gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

5. dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR *Privacy*.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 24 ottobre 2022

Il Giudice Designato

Alessandra Mirabelli